



Istituto Tecnico Settore Economico e Turistico Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali Corsi IeFP: qualifica Operatore Amministrativo Segretariale - diploma di Tecnico dei Servizi di Impresa Liceo linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale Corsi Serali di secondo livello

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore "FRANCESCO FERRARA"

via Sgarlata, 11 - 90133 Palermo - Codice Fiscale 80019080821 - Codice Meccanografico PAIS02300P - Tel. 091.332721 www.iissferrara.it - e-mail pais02300p@istruzione.it - pec pais02300p@pec.istruzione.it - cod. IPA istsc_pais02300p

Circ. n. 50 del 28/09/2021

IISS - "FRANCESCO FERRARA"

Prot. 0007833 del 28/09/2021

08 (Uscita)

Agli Alunni Alle Famiglie Ai Docenti Al Personale ATA Alla DSGA All'Albo ScuolaNext

Oggetto: divieto di fumo nei locali dell'I.I.S.S. "Francesco Ferrara" e nelle pertinenze dell'Istituto

Al fine di favorire l'acquisizione di comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati albenessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità, si sottolinea l'importanza del rispetto del divieto di fumo nella scuola, nonché la vigilanza da parte del personale preposto affinché la normativa sia rispettata.

Le normative vigenti in tema di divieto di fumo nelle scuole stabiliscono quanto segue:

- 1. Il divieto di cui al comma 1 (n.d.r. divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie." È stabilito, dunque, il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale antincendio compresi, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. *Il divieto di utilizzare sigarette elettroniche*, stabilendo conseguenti sanzioni nell'ipotesi di violazione del divieto.
- 3. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattantio bambini fino a dodici anni.
- 4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200 a € 2.000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione

amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo StatoRegioni del 16/12/04, presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali,

utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T Causale: **Infrazione** al divieto di fumo - I.I.S.S. "Francesco Ferrara" - Palermo.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, potranno essere puniti anche con una sanzione disciplinare.

In caso lo studente contravventore sia minorenne la contestazione di violazione verrà inviata alla famiglia.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto il seguente personale:

- prof.ssa Patrizia Abate, Dirigente scolastica
- dott.ssa Emanuela Bonomo, Direttore servizi amministrativi
- prof.ssa Basile Giuseppa, insegnante
- prof. Colletti Giuseppe, insegnante
- prof.ssa Cimino Angela, insegnante
- prof.ssa Davì Anna Maria, insegnante
- prof. Di Leonardo Antonino, insegnante
- prof.ssa Galati Claudia, insegnante
- prof.ssa Prainito Claudia, insegnante

I preposti, in ordine cronologico:

- Contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo presentandosi quali addetti incaricati eventualmente mostrando, ove richiesto, la lettera di accreditamento e il documento di identità;
- Richiedono al trasgressore se non lo conoscono personalmente un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere averbale;
- Il caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota; "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale";
- Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "E' stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettereproprie osservazioni sia di ricevere il verbale";
- Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione;
- Individuano l'ammenda da comminare;
- Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza:
- Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

Le presenti disposizioni sono emanate ai sensi della normativa vigente e in particolare:

o Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo.

- Legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975, n. 322).
- O Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15gennaio 1996, n. 11).
- Art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301).
- o Art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15).
- o Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003.
- o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003,n. 300).
- o Art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.Decreto Legislativo 81/2008.
- o CCNL scuola 2006-2009.
- o D. L. n. 81 del 9-04-2008.
- o D.L. n. 104 del 12/09/2013 Art.2.
- O Decreto Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016 che recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.
- o Regolamento d'istituto dell'I.I.S.S. "Francesco Ferrara" di Palermo.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Abate

Modalità di contestazione della violazione

Accertata l'infrazione i funzionari incaricati di vigilare e contestare le infrazioni al divieto di fumare:

- 1. Informano il trasgressore, che ha violato la normativa antifumo, di essere i Funzionari Incaricati a contestare la violazione e stilare il relativo verbale, mostrando al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità.
- 2. Richiedono al trasgressore un documento valido di identità, per prendere nota delle esatte generalità e del suo indirizzo, al fine di redigere il verbale di accertamento della violazione in triplice copia.

In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore sicercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni.

- 1. Qualora si riesca a identificare, con le generalità complete, il contravventore allontanatosi, sul verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, andrà apposta la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della leggee che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale".
- 2. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, in luogo della dichiarazione del trasgressore, si inserisce l'annotazione: "È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".
- 3. Notificare il verbale al contravventore che deve firmarlo per conoscenza, con la facoltà di aggiungervi eventuali osservazioni da riportare fedelmente.
- 4. In caso di mancata notifica, trasmettere agli uffici amministrativi il verbale in triplice copia, perché venga notificato ai sensi dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenne, tramite raccomandata RR, entro 90 giorni dall'accertamento, secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
- 5. In caso di notifica eseguita regolarmente, trasmettere agli uffici amministrativi le altre due copie del verbale per il seguito di competenza.

Violazioni commesse da minorenni:

Art. 2 della L. 689/81: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento incui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni. Della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

La famiglia del minore non può considerarsi estranea al comportamento illecito dell'allievo e sarà chiamata a risponderne.

Sanzioni

Per effetto della legge 3/2003, come modificata dalla legge 30.12.2004 n° 311, la sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. L'importo della sanzione è raddoppiato se la violazione è avvenuta in presenza di donne in evidentestato di gravidanza o di bambini fino a dodici anni (da € 55,00 a €

550,00). La normativa prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta: al fine di accedere a tale possibilità il contravventore, entro il 60° giorno dalla notifica, deve effettuare il pagamento di una somma pari al doppio della sanzione minima. In caso di mancato pagamento o di notifica dello stesso, entro il 60° giorno dalla data dell'accertamento o della comunicazione a mezzo posta, gli uffici amministrativi provvederanno ad informare il Prefetto territorialmente competente trasmettendo copia del verbale con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da \in 200 a \in 2000. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

Ricorsi

Il destinatario del verbale di contestazione, oltre alla facoltà di far inserire sullo stesso verbale eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/91, può fare pervenire al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. Il Prefetto, sentiti gli interessatiove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati nonché gli argomenti esposti:

- 1. se ritiene fondato l'accertamento, determina con decisione motivata la somma dovutaper la violazione, in misura non inferiore ad 1/3 del massimo edittale, e ne ingiunge il pagamento;
- 2. se ritiene non fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Abate

6 D.L. n. 32/2003; C (legge finanziaria 2		lla Salute del 17.12.2004	4; Art. 1, c. 189 della I	n. 311/2004
		del mese di		, a lle
Ore	,			
		a di Palermo, il sottoscri		
dell'accertamento e del,	contestazione del	le violazioni del divieto	di fumo con provvedim	nento n
		ACCERTA		
che il Sig				
nato a				il
residente a				
		ocumento di riconoscimo		
		riso del divieto di umo, fu		
		in violazione della le	egge n.3/2003, art. 51 e	s.m.i.,
		COMMINA		
allo stesso/a un'amm	ienda pari ad €			
Il trasgressore chiede	che venga inserit:	a nel processo verbale la	seguente dichiarazione	:
NOTIFICA:				
			notifica il present	e verbale al
mediante consegna d	i copia inproprie n	nani.		
Il Verbalizz	ante		II Trasgres	ssore

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO: L. n. 584/1975; Dirett. PCM 14.12.1995; Circ. Min. della Sanità n. 4 del28.03.2001; Art. 52, c. 20, L. n. 448/2001 (legge finanziaria 2002); Art. 51 L. n. 3/2003; Art.

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A. R.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 18 della L. 24.11.1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 dalla data della presente contestazione, una relazione difensiva, inoltrandola direttamente alla Prefettura di Roma, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9, L. 584/1975.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di contestazione e notificazione della violazione il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione indicando nella CAUSALE: "INFRAZIONE AL DIVIETO DI FUMO – I.I.S.S. FRANCESCO FERRARA di Palermo" con le seguenti modalità:

- 1) tramite delega alla propria Banca al pagamento;
- 2) con pagamento presso gli Uffici Postali.

Il pagamento alla Banca delegata ovvero agli Uffici Postali dovrà avvenire compilando l'apposito modulo "F23" (in distribuzione presso le sedi del Concessionario, delle Banche delegate e degli Uffici Postali) e indicando il codice tributo "131T", corrispondente alla voce "Sanzioni amministrative diverse da I.V.A.", nonché il codice **BRM** che è quello dell'ente cui va riferito il versamento: Per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, L. 311/2004, ilcodice tributo è 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10.01.2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento).

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione e prova al funzionario che ha accertato l'infrazione.

Qualora non venga effettuato il pagamento secondo le disposizioni che precedono, l'amministrazione presenterà rapporto al Prefetto di Palermo, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, ai fini dell'attivazione del procedimento ingiuntivo.

Comunicazione al Prefetto per mancato pagamento della sanzione

Al Sig. PREFETTO di Palermo

Oggetto: Rapporto a carico di
Ai sensi della Legge24/11/1981 n. 689 si comunica che al nominativo in oggetto è stato regolarmente notificato il verbale ndeldi accertata violazione delle normo suldivieto di fumo (Legge n. 584/75 e s.m.i.), con invito a definire il contesto in via amministrativo con le modalità nello stesso specificate.
A tutt'oggi, trascorsi i termini di legge, l'interessato non ha esibito l'attestazione di pagamento della sanzione.
Si provvede pertanto a trasmettere alla S.V. copia del predetto verbale, completo di prova dell'eseguita contestazione o notificazione, per i conseguenti adempimenti previsti dal punto 12 dell'Accordo Stato Regioni del 16.12.2004.
Si prega cortesemente di voler comunicare alla scrivente l'esito della procedura avviata.
Distinti saluti.
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Abate

Al Personale dell'I.I.S.S. F. Ferrara Al DSGA Albo pretorio online p.c. Alle RSU d'Istituto

Oggetto: attribuzione funzioni di Responsabile preposto alla vigilanza e allaosservazione delle norme su Divieto di fumo

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la legge 1novembre 1975, n. 584 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO la Direttiva del P.C.M. 14/12/1995;

VISTA la legge 16/01/2003 n.3 art. 51;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/12/2003, n.300;

VISTA la circolare – ministero della salute del 17/12/2004;

VISTO il D. Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTOil D. Lgs 104/2013;

VERIFICATA la disponibilità a svolgere l'incarico;

NOMINA

- prof.ssa Patrizia Abate, Dirigente scolastica
- dott.ssa Emanuela Bonomo, Direttore servizi amministrativi
- prof.ssa Basile Giuseppa, insegnante
- prof. Colletti Giuseppe, insegnante
- prof.ssa Cimino Angela, insegnante
- prof.ssa Davì Anna Maria, insegnante
- prof. Di Leonardo Antonino, insegnante
- prof.ssa Galati Claudia, insegnante
- prof.ssa Prainito Claudia, insegnante

Responsabili preposti all'osservanza del divieto di fumo nei locali dell'Istituto con il compito di vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle usando la modulistica allegata i docenti:

I preposti, in ordine cronologico:

- Contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo presentandosi quali addetti incaricati eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il documentodi identità:
- Richiedono al trasgressore se non lo conoscono personalmente un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere averbale.
- Il caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono lanota; "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevereil verbale".
- Qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: "E' stato richiesto al trasgressore se voleva far trascriverenel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale".
- Provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante lamodulistica

fornita dall'amministrazione.

- Individuano l'ammenda da comminare.
- Consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza.
- Consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria.

La Dirigente Scolastica Prof.ssa Patrizia Abate

Istruzioni per la compilazione del modulo F23

per il pagamento della sanzione amministrativa prevista per le violazioni alle disposizioni sul divieto di fumo, introdotte dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, in base alla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 396 del 30.12.2002

In base al D.L. vo 9 luglio 1997 n. 237 (circolare Min. Finanze del 24.12.97 n. 327/E) è obbligatorio che al verbale di sanzione sia allegato il modulo precompilato per il pagamento, disponibili presso Banche o Uffici postali e comunque forniti dalla Segreteria scolastica ad ogni Incaricato (almeno un paio di moduli) precompilato in tutti i campi del modulo stesso, tranne:

- il campo 4 che sarà compilato dall'incaricato che comminerà la sanzione con le generalità del trasgressore.
- Il campo 2 per la parte che riguarda l'agenzia o la filiale, che sarà compilato direttamente dalla Banca o dall'Ufficio Postale al momento del pagamento.
- Il campo 13 (importo)

Un modulo così predisposto viene dato ad ogni incaricato dell'applicazione della legge e farà parte integrante della sua dotazione. Qualche modulo sarà anche conservato in Segreteria a disposizione se l'incaricato l'avesse smarrito o già utilizzato quello in dotazione.

Tale modulo sarà poi consegnato al trasgressore affinché possa pagare la sanzione, recandosi presso una qualsiasi agenzia postale se il modulo è stato prestampato dalla Posta o presso una filiale della Banca di cui c'è l'intestazione.

Il modello "F 23" va così compilato:

- Campo 1: indicare il Comune
- Campo 2: di solito è prestampato con il nome della Banca o della Posta, va solo indicato l'ufficio o la filiale
- Campo 3: NON COMPILARE
- Campo 4: le generalità del contravventore
- Campo 5: l'ente o l'ufficio che ha constatato la violazione (il nome della Scuola)
- Campo 6: il codice dell'ente cui va riferito il versamento è quello della prefettura territorialmente competente, già codificato con la lettera B seguita dalla sigla automobilistica della provincia; es. per una scuola della provincia di Verona: "BVR"
- Campi 7 e 8: lasciare in bianco
- Campo 9: indicare "PA"
- Campo 10: l'anno e il numero del verbale di constatazione dell'infrazione
- Campo 11: il codice tributo da indicare è il 131T, denominato "sanzioni amministrative diverse dall'IVA";
- Campo 12: Scrivere "Violazione art. 7, comma 1, Legge 11 novembre 1975, n. 584/(Antifumo)
- Campo 13: l'importo: normalmente Euro 50,00 ([*]è il minimo applicabile); va scritto anche in lettere nella riga sotto: "cinquanta/00". Però si tenga presente che tale importo va raddoppiato "qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni" (in questo caso va aggiunto al campo 12: "con l'aggravante prevista all'art. 7, comma 1".

[*]N.B. per quanto riguarda l'importo minimo della sanzione, si noti che l'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 prevede che l'importo da pagare sia "pari al doppio del minimo (o a un terzo del massimo, se più conveniente) della sanzione edittale prevista per la violazione stessa, oltre alle eventuali spese di procedimento", se pagato entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione, mentre poi scattano degli ulteriori aggravi per ritardato pagamento.